



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: Modifiche alla legge 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: Modifiche alla legge 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)” e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla Posizione di funzione Legislativo e attività istituzionali;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio – Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia;

VISTO l’articolo 30 comma 1, lett. a) dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente: Modifiche alla legge 26 marzo 2012, n. 3 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”, unitamente alla relazione illustrativa che l’accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico finanziaria di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Morbelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Posizione di funzione Legislativo e attività istituzionali ha redatto d'intesa con il Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, il 28 maggio 2013, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico - finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ATTIVITÀ NORMATIVA E BUR

(Antonella Nobili)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Mario POMPEI)

(Handwritten signature of Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa MORONI)

(Handwritten signature of Elisa Moroni)

13



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: MODIFICHE ALLA LEGGE 26 MARZO 2012, N. 3 "DISCIPLINA REGIONALE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)"

La presente proposta di legge contiene modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, che disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA).

La Corte costituzionale, in particolare, con sentenza n. 93/2013, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della stessa legge regionale n. 3/2012, facendone salve altre.

Le modifiche sono dirette, pertanto, a recepire le indicazioni contenute nella sentenza e ad adeguare la normativa regionale a quella comunitaria.

La proposta di legge introduce, al riguardo, la valutazione dei progetti indipendentemente dalle loro soglie dimensionali.

Tale previsione è resa necessaria in relazione al fatto che la medesima sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzione degli allegati A1, A2, B1, e B2 "nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE". E' resa necessaria, in secondo luogo, per il fatto che la vigente normativa statale è oggetto di procedura di infrazione comunitaria, in quanto non conforme alla specifica direttiva.

La proposta di legge, inoltre, al fine di assicurare la corresponsabilizzazione nelle relative scelte, demanda la valutazione dei progetti di minore consistenza ai Comuni, o alla Provincia per i progetti la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni.

La proposta di legge, poi, riduce leggermente gli oneri istruttori a carico del proponente per la VIA e la verifica di assoggettabilità.

Sempre in relazione alle indicazioni della sentenza, modifica i contenuti dell'avviso di deposito.

Per coprire rapidamente il vuoto normativo determinato dalla sentenza, nel testo della proposta è inserita, infine, la dichiarazione d'urgenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: MODIFICHE ALLA LEGGE 26 MARZO 2012, N. 3 "DISCIPLINA REGIONALE
DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)"

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 3/2012)

1. L'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA) è sostituito dal seguente:

“ Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti elencati:

a) negli allegati A1, A2 e A3;
b) negli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
c) negli allegati B1, B2 e B3, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

2. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3.

3. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

a) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 152/2006;

b) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

4. Per gli interventi di cui al comma 3, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.”

Art. 2

(Modifiche dell'art. 4 della l.r. 3/2012)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 le parole: “allegati A2 e B2” sono sostituite dalle parole: “allegati A2, A3, B2 e B3”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. La Provincia è autorità competente per i progetti elencati:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) negli allegati A2 e B2;
b) negli allegati A3 e B3 quando la loro localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni della stessa Provincia.”
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. Il Comune è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A3 e B3 localizzati nel relativo territorio.”
4. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 3/2012, è sostituito dai seguenti:
“Nel caso in cui un intervento composito comprenda progetti di competenza regionale, provinciale e comunale, il procedimento è svolto dalla Regione. Nel caso in cui un intervento composito comprenda progetti di competenza provinciale e comunale, il procedimento è svolto dalla Provincia.”

Art. 3

(Modifica dell'art. 5 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi di progetti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità e al procedimento di AIA, quest'ultima può essere rilasciata solo dopo che, all'esito della verifica di cui all'articolo 8, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.”

Art. 4

(Modifica dell'art. 7 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.”
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille.”
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:
a) per i sei ottavi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica e per il pagamento del trattamento accessorio del personale dipendente di qualifica non dirigenziale che svolge tale attività;
b) per un ottavo all'ARPAM e per un ottavo al Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Modifica dell'art. 8 della l.r. 3/2012)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“b) studio preliminare ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato C, anche in formato elettronico;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un avviso di deposito che contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.”

Art. 6

(Modifiche dell'art. 12 della l.r. 3/2012)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell'avviso pubblicato a mezzo stampa secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1;”.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è abrogato.

Art. 7

(Modifica dell'art. 13 della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso che contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.”

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Contestualmente alla presentazione della domanda di VIA e alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, del progetto deve essere data notizia sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Art. 8

(Modifica dell'art. 15 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 la parola: “centotrentacinque” è sostituita dalla parola: “centocinquanta”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Modifica dell'art. 18 della l.r. 3/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. Se il Comune non provvede all'emanazione del provvedimento di VIA per i progetti di sua competenza entro i termini di cui alla presente legge, la Provincia, su istanza del proponente, assegna un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Comune medesimo.”.

Art. 10

(Modifica dell'art. 21 della l.r. 3/2012)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 3/2012 è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA con significativi impatti ambientali negativi intercomunali, il Comune è tenuto a darne informazione e ad acquisire i pareri degli altri Comuni interessati dai medesimi impatti.”.

Art. 11

(Modifiche dell'art. 25 della l.r. 3/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 3/2012 dopo le parole: “le Province” sono inserite le parole: “e i Comuni”.

Art. 12

(Modifiche agli allegati della l.r. 3/2012)

1. Gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 3/2012 sono sostituiti dagli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 alla presente legge.

Art. 13

(Modifica della rubrica dell'allegato C alla l.r.3/2012)

1. La rubrica dell'allegato C alla l.r.3/2012 è sostituita dalla seguente: “Informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale e criteri di valutazione (articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 9)”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A1

Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale (articoli 4 e 12)

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
 - 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della L. 29 maggio 1974, n. 256, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
- g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
- i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha.
- l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità o volume di scavo superiore a 100.000 mc.
- m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
- n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad eccezione delle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.
- o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
- p) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- q) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

r) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

s) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore o uguale a 1000 kW e ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

t) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.

u) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- 1) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del D.Lgs. 152/2006);
- 2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del D.Lgs. 152/2006);
- 3) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del D.Lgs. 152/2006);
- 4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- 5) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- 6) per la fabbricazione di esplosivi.

v) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:

- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
- 2) 60.000 posti per galline;
- 3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
- 4) 900 posti per scrofe.

z) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 ai fini dello stoccaggio geologico di cui alla direttiva 2009/31/CE.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezioni in profondità: lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

ab) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ac) Progetti elencati nell'allegato B1 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A2

Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale (articoli 4 e 12)

- a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), a esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.
- f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- g) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
- h) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza installata inferiore a 1000 kW, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- i) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
- l) Progetti elencati nell'allegato B2 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali)

Allegato A3

Tipologie progettuali da sottoporre a VIA comunale (articoli 4 e 12)

- a) Progetti elencati nell'allegato B3 se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.
- b) Progetti elencati nell'allegato B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B1

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale (articoli 4 e 8)

1. Agricoltura

- a) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.
- b) Piscicoltura intensiva.
- c) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
- d) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
 - 1) 40.000 posti per pollame;
 - 2) 2.000 posti suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
 - 3) 750 posti per scrofe.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, ivi comprese le attività di ricerca delle risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
- c) Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22/2010 con potenza termica superiore a 1MW ottenibile da fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C.
- d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore ad 1MW, esclusi gli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.
- e) Impianti per la produzione di energia idroelettrica, ad esclusione di quelli che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso.
- f) Impianti industriali per il trasporto del gas, del vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
- g) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km.
- h) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
- i) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
- l) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- m) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
- n) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
- o) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.
3. Progetti di infrastrutture
- a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
- b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.
- c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
- d) Linee ferroviarie a carattere regionale e locale
- e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
- f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione, ad esempio, di dighe, moli e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
- g) Aeroporti.
- h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.
- i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di capacità o volume di scavo inferiore a 100.000 mc.
4. Altri progetti
- a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della L. 256/1974, con capacità complessiva uguale o inferiore a 40.000 mc;
- b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
- c) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.
- d) Progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- e) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A1 o all'Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B2

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale (articoli 4 e 8)

1. Agricoltura

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.
- b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

2. Industria energetica

a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

- 1) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;
- 2) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;
- 3) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.

b) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva uguale o inferiore a 1 MW.

c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica superiore a 3 MW.

3. Lavorazione di metalli e dei prodotti minerali

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- 1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- 2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
- f) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
- g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
- h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
- i) Impianti per l'imbuttitura di fondo con esplosivi con superficie che superi i 5.000 mq o volumetria superiore a 50.000 mc.
- l) Cokerie (distillazione a secco di carbone).
- m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 mc e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
- n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
- p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industrie di prodotti alimentari
- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha; costruzione di grandi strutture di vendita di cui alla L.R. 27/2009; parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.

c) Piste da sci, nonché impianti meccanici di risalita, funivie e strutture connesse.

d) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse o di acque sotterranee con parametri uguali o inferiori a quelli indicati nell'allegato A1, punto 1, lettera B, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee.

e) Strade urbane ed extraurbane provinciali e comunali.

f) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitano), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

g) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.

h) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del D.Lgs. 152/2006).

i) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- m) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.
- o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
- p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
- q) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
- 8. Altri progetti**
- a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
- e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
- f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
- g) Cave e torbiere, con parametri inferiori a quelli di cui all'Allegato A1, lettera i).
- h) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità uguale o inferiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- i) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore uguale o inferiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- l) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- m) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
- n) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- o) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
- p) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- q) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia uguale o inferiore a 10 milioni di metri cubi.
- r) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi non comprese nell'Allegato A1.
- s) Progetti di cui all'Allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.
- t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A2).

20



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B3

Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità comunale (articoli 4 e 8)

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie uguale o inferiore a 10 ha.
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità uguale o inferiore a 50 tonnellate al giorno.
- c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità sia uguale o inferiore alle 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità uguale o inferiore a 80.000 mc.
- e) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica uguale o inferiore a 3 MW.
- f) Impianti per l'allevamento intensivo di animali (diversi da quelli di cui agli allegati A1 e B1);
- g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità uguale o inferiore a 10.000 abitanti equivalenti.
- h) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale uguale o inferiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza uguale o inferiore a 3 km.
- i) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie uguale o inferiore ai 300 ha.
- l) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie uguale o inferiore a 200 ha.
- m) Impianti industriali per il trasporto del gas, del vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva uguale o inferiore ai 20 km.
- n) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico uguali o inferiori a 20 km.
- o) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie uguale o inferiore a 5 ha.
- p) Iniziale forestazione con una superficie uguale o inferiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie uguale o inferiore a 5 ha.
- q) Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che siano uguali o inferiori ai 5.000 mq di superficie impegnata o a 50.000 mc di volume.
- r) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità uguale o inferiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- s) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo con capacità uguale o inferiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - 2) forgiatura con magli la cui energia di impatto sia uguale o inferiore 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è uguale o inferiore a 20 MW;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento uguale o inferiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
- t) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione uguale o inferiore a 20 tonnellate al giorno.
- u) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione uguale o inferiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
- v) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume uguale o inferiore a 30 mc.
- z) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che siano uguali o inferiori a 10.000 mq di superficie impegnata o a 50.000 mc di volume.
- aa) Cantieri navali di superficie complessiva uguale o inferiore a 2 ha.
- ab) Impianti per l'imbuttitura di fondo con esplosivi con superficie uguale o inferiore a 5.000 mq o di volumetria uguale o inferiore a 50.000 mc.
- ac) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione uguale o inferiore a 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno uguale o inferiore ai 4 mc e con densità di colata per forno uguale o inferiore a 300 Kg al metro cubo.
- ad) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione uguale o inferiore a 20 tonnellate al giorno.
- ae) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione uguale o inferiore a 20 tonnellate al giorno.
- af) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione sia uguale o inferiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione sia uguale o inferiore a 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione uguale o inferiore a 50 tonnellate al giorno.
- ag) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti uguale o inferiore a 75 tonnellate al giorno.
- ah) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti uguale o inferiore a 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
- ai) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione uguale o inferiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
- al) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione uguale o inferiore a 500.000 hl/anno.
- am) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi con volumetria uguale o inferiore a 50.000 mc.
- an) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse uguale o inferiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento uguale o inferiore a 10 tonnellate al giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ao) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione uguale o inferiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
- ap) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che occupino una superficie uguale o inferiore a 5.000 mq o con una volumetria uguale o inferiore a 50.000 mc.
- aq) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione uguale o inferiore a a 10.000 t/giorno di barbabietole.
- ar) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità uguale o inferiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate
- as) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
- at) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento uguale o inferiore a 10 tonnellate al giorno.
- au) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata uguale o inferiore ai 40 ha.
- av) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici inferiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici uguale o inferiore a 10 ha; costruzione di grandi strutture di vendita di cui alla L.R. 27/2009; parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto.
- az) Villaggi turistici di superficie uguale o inferiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con meno di 300 posti-letto o volume edificato uguale o inferiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie uguale o inferiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
- ba) Banchi di prova per motori, turbine, reattori.
- bb) Fabbricazione di fibre minerali artificiali con superfici uguali o inferiori a 5.000 mq di superficie o uguali o inferiori 50.000 mc di volume.
- bc) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi.
- bd) Stabilimenti di squartamento con capacità uguale o inferiore a 50 tonnellate al giorno.
- be) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità uguale o inferiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie uguale o inferiore a 5 ettari.
- bf) Parchi tematici di superficie uguale o inferiore a 5 ettari.
- bg) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A3 o all'Allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI ONERI

I sottoscritti dirigenti del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia e del Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

- a) che la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- b) che la riduzione di entrata dell'UPB 30102 generata dalla modifica dell'articolo 7 della l.r.3/2012 è compensata dalla contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2013 a carico dell'UPB 42201 dello stato di previsione della spesa a decorrere dal 2013.

Il dirigente del Servizio Infrastrutture,
trasporti ed energia
(Marta Pompei)

Il dirigente del Servizio Bilancio, ragioneria,
tributi, patrimonio e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)